

Febbraio 2002, Anno 2, n. 1

Sommario **NORMATIVE**

## Allarme "cisternini" di Stefania Laudano

Il 19 marzo 1990 l'allora Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro delle Finanze ed il Ministro dell'Industria e dell'Artigianato, ha emanato un decreto riguardante le norme per il rifornimento di carburanti a mezzo di contenitori - distributori mobili.

Riportiamo qui di seguito il testo di tale decreto in quanto ci pare doveroso mettere in luce quanto la legge regola a ragione di sicurezza dei cittadini.

"E' consentita l'installazione e l'utilizzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato per liquidi di categoria **C esclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiale e di cantieri stradali, ferroviari ed edili**, alle seguenti condizioni:

- il contenitore deve avere capacità geometrica **non superiore a 9.000 litri**;
- il "contenitore-distributore" deve essere di **tipo approvato dal Ministero dell'Interno...**
- il "contenitore-distributore" **deve essere provvisto** di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea massa a terra;
- devono essere osservate una **distanza di sicurezza** interna ed una **distanza di protezione** non inferiore a 3 metri;
- il "contenitore-distributore" deve essere **contornato da un'area**, avente una profondità non minore di 3 metri, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio;
- **devono essere osservati i divieti e limitazioni previsti dal decreto del Ministro dell'Interno 31 luglio 1934**;
- in prossimità dell'impianto **devono essere installati** almeno tre estintori portatili di tipo approvato dal Ministero dell'Interno, per classi di fuochi A-B-C con capacità estinguente non inferiore a 39A-144B-C, idonei anche all'utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica;
- gli impianti e le apparecchiature elettriche **devono essere realizzate in conformità** di quanto stabilito dalla legge 1° marzo 1968, n. 186;
- il "contenitore-distributore" deve essere trasportato scarico."

Successivamente, e precisamente il 9 marzo 1998, la Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi - Servizio Tecnico Centrale - del Ministero dell'Interno **ha esteso** con lettera circolare prot. n. P322/4113 sott. 170 l'utilizzo di tali distributori mobili **anche alle altre attività produttive, esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada...** "Per tale tipologia di impiego i predetti contenitori-distributori mobili, ancorché provvisti di dispositivo per l'erogazione e fatta salva la loro rispondenza a quanto prescritto da D.M. 19 marzo 1990, sono da considerarsi come semplici depositi di carburanti e come tali soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, ai fini del rilascio del Certificato, di prevenzione incendi, qualora di capacità geometrica complessiva superiore ai valori indicati nell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982."

**Appare quindi evidente che i contenitori-distributori mobili non possono essere utilizzati per rifornire mezzi di autotrasporto, per i quali è necessario prevedere l'installazione di impianti di distribuzione costituiti da colonnina erogatrice e serbatoi interrati.**

*Questo è quanto emerge dalla lettura delle vigenti norme che regolamentano l'uso dei cosiddetti "cisternini" non interrati.*

*Crediamo sia valsa la pena aver fatto chiarezza su questo fatto poiché moltissime sono le aziende che utilizzano quotidianamente questo sistema di stoccaggio di carburante.*

*C'è anche molta confusione: alcuni confondono l'omologazione con l'autorizzazione all'utilizzo, oppure si pensa che la presentazione della domanda in Comune sia una prassi sufficiente.*

*Questa norma in realtà dà un limite preciso e netto all'utilizzo del distributore cosiddetto "mobile", e questo per ottemperare a precise prescrizioni sulla sicurezza.*

*Vi ricordiamo che sono stati istituiti dei servizi di controllo per sorvegliare su questo abuso, e pesanti sono le sanzioni amministrative per chi non risulta in regola: sono alcune migliaia di euro per ogni voce di infrazione, e un verbale di contestazione in media ne contiene parecchie.*

*Ricordiamo ancora che i controlli possono essere fatti anche solo su semplice segnalazione.*

**Vogliamo lanciare un campanello d'allarme sapendo quanto sia diffuso l'utilizzo di questi serbatoi.**

***Abbiamo istituito presso la nostra segreteria un servizio di informazione al quale potete rivolgervi per avere maggiori chiarimenti o indicazioni utili da osservare.***